



DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Area Gestione Tassa Automobilistica

Prot. n. ....

Roma.....

Automobile Club D'Italia  
 Servizio Gestione Tasse Automobilistiche  
 Dott. Salvatore Moretto  
 Via Magenta n. 5  
 00185 ROMA

[serviziogestionetasseautomobilistiche@pec.aci.it](mailto:serviziogestionetasseautomobilistiche@pec.aci.it)

Automobile Club D'Italia  
 Servizio Gestione PRA  
 Dott. Giorgio Brandi  
 Via Marsala, 8,  
 00185 Roma RM  
[serviziogestionepra@pec.aci.it](mailto:serviziogestionepra@pec.aci.it)

Area Decentrata Tassa Automobilistica  
 Lazio Nord – SEDE

Area Decentrata Tassa Automobilistica  
 Lazio Sud – SEDE

Area Contenzioso, Reclami e Mediazione  
 Tassa Automobilistica - SEDE

Oggetto: Legge Regionale 20 maggio 2019 n. 8, art. 6.

La Legge Regionale 20 maggio 2019 n. 8, relativa a “Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie”, pubblicata sul BURL n. 41 del 21/05/2019, all’art. 6 reca disposizioni in materia di tributi e sanzioni amministrative di competenza regionale; i commi 1, 3, 4 e 5, riguardano la tassa automobilistica, ai quali si rimanda.

In particolare:

- **Comma 1.** Riguarda l’estensione dell’esenzione della tassa automobilistica dei veicoli per disabilità, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale, ai veicoli dotati di doppia alimentazione benzina/metano, benzina/idrogeno, benzina/elettrico, benzina/GPL, gasolio/GPL, gasolio/metano, gasolio/elettrico o di alimentazione elettrica. Tali esenzioni decorrono dall’anno 2019. Inoltre, è stato

ribadito in legge che l'ottenimento dell'esenzione di che trattasi avviene su specifica richiesta ad istanza di parte;

- **Comma 3.** Tale comma si riferisce ai i veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultano proprietari negli archivi del PRA, al fine della loro esenzione dal pagamento della **tassa automobilistica regionale**. La finalità della norma è quella di sostituire il termine "proprietario" con "soggetti passivi di imposta", in modo da comprendere nell'esenzione anche eventuali veicoli acquisiti in leasing o altra forma dalla Giunta o dal Consiglio;
- **Comma 4.** Il comma 4 integra, con l'inserimento del comma 8 bis, l'art. 5 della L. R. n. 13/2013, che prevede la trascrizione e l'annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), con riferimento ai veicoli in esso iscritti, e i registri di immatricolazione, con riferimento agli altri veicoli, di ogni atto o fatto, costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti relativi al pagamento delle tasse automobilistiche regionali.

Il comma 8 bis dispone che l'annotazione della sentenza di fallimento nel pubblico registro automobilistico, interrompe l'obbligo di pagamento del tributo a decorrere dal periodo di imposta successivo alla data della sentenza, fino alla chiusura della relativa procedura o alla vendita dei veicoli iscritti nel registro medesimo". Ciò consentirà di evitare l'emissione di avvisi bonari e di atti di recupero della **tassa automobilistica** per i periodi tributari successivi alla data della sentenza di fallimento per le targhe interessate, fino alla chiusura della relativa procedura o alla vendita dei veicoli iscritti nel registro medesimo. A questo riguardo, ACI provvederà ad impostare gli archivi della **tassa automobilistica** in modo tale che l'annotazione della sentenza di fallimento al PRA ponga le relative targhe, a partire dal periodo tributario successivo alla data della sentenza, in condizione di non generare "dovuti", fino all'eventuale data di vendita del veicolo trascritta al PRA. In caso di demolizione dello stesso o altro evento simile annotato al PRA, cesserà l'obbligo di corrispondere la **tassa automobilistica**.

Inoltre, con lo stesso comma 4, è stata disposta la soppressione al comma 14 dell'art. 5 della L.R. n. 13/2013 del refuso relativo alla parola "elettrica".

- **Comma 5.** Il comma 5 abroga l'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2015, n. 11, con il quale era stata introdotta la riduzione dei dieci per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2015, per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Ciò in conseguenza del regime di maggior favore concesso agli autoveicoli e ai motoveicoli di interesse storico e collezionistico dall'art. 1, comma 1048, della legge 145/2018, che ha introdotto per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico, con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI), riportato sulla carta di circolazione, la riduzione pari al 50 per cento della **tassa automobilistica** dovuta.

Il Dirigente dell'Area  
Dott. Raffaele Forte

Il Direttore Regionale  
Dott. Marco Marafini